

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2018/1819]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tífensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0950**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3);
- **32016 R 0952**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10);
- **32016 R 1424**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25);
- **32016 R 1429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016 (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1.

